

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3130

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIVETTI, GIANMARCO MANCINI, PROVERA, POLLI, MAGISTRONI, ALDA GRASSI, MARIA CRISTINA ROSSI, FRONTINI, FLEGO, MAZZETTO, MAURIZIO BALOCCHI, BERTOTTI, AIMONE PRINA, DOSI, METRI, ARRIGHINI, BORGHEZIO, LATRONICO

Previsione dell'obbligo di prove psicoattitudinali per l'accesso all'attività di operatore presso case di riposo per anziani

Presentata il 20 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ricorrenti episodi di violenza e di maltrattamenti ai danni degli anziani ospitati nelle case di riposo, hanno evidenziato l'esigenza di una norma che imponesse l'accertamento psicoattitudinale degli operatori che prestano la loro attività nelle strutture per la terza età.

La necessità di tale provvedimento è stata puntualmente invocata da esponenti del volontariato e del mondo associativo

ogni qualvolta le cronache riproponevano il ripetersi di fatti penalmente rilevanti ai danni di anziani, di cui sovente si rendono responsabili quegli addetti non sufficientemente motivati o non adeguatamente predisposti ad accettare tutti gli oneri di una attività che richiede particolare spirito di abnegazione. Allo scopo di garantire una maggiore affidabilità del personale operante presso le case di riposo viene quindi affermata, con la presente proposta di

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legge, la prescrizione dell'accertamento della idoneità psicoattitudinale ai fini dell'accesso alle attività di operatore presso case di riposo.

La legge proposta, pur non prevedendo sanzioni per le inadempienze, stabilisce il

principio della corresponsabilità del datore di lavoro in tutti quegli episodi penalmente o civilmente rilevanti causati dal personale assunto in difetto dell'ottemperanza dell'accertamento psicoattitudinale, in maniera conforme alla prescrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini dell'accesso alle attività di operatore presso case di riposo per anziani è richiesto l'accertamento della idoneità psicoattitudinale.

2. Per attività di operatore presso case di riposo per anziani si intendono tutte le mansioni di carattere socio-assistenziale svolte a diretto contatto con gli ospiti delle strutture pubbliche o private adibite al ricovero di persone anziane.

3. È compito del datore di lavoro provvedere all'esecuzione delle prove psicoattitudinali finalizzate all'assunzione di cui al comma 1.

ART. 2.

1. L'attitudine allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è accertata da persona laureata in psicologia del lavoro che sia iscritta all'albo professionale degli psicologi italiani.

ART. 3.

1. La responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è estesa al datore di lavoro inadempiente.

ART. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari sociali, adottato di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti i criteri relativi alle modalità di espletamento e ai contenuti delle prove psicoattitudinali di cui all'articolo 1, comma 3.